

**Che cosa contiene il registro delle imprese greco?**

Il registro delle imprese greco è chiamato registro generale delle imprese (G.E.MI. - abbreviazione greca) ed è previsto ai sensi della legge n. 3419/2005 ( [Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie I, n. 297 del 6.12.2005](#)) e dell'articolo 116 della legge n. 4635/2019 ( [Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie I, n. 167 del 30.10.2019](#)). Esso contiene tutti i documenti e i dati consultabili pubblicamente delle società a responsabilità limitata e delle imprese individuali. Il sito web del registro generale delle imprese (G.E.MI.) funge da "bollettino nazionale per la pubblicità di informazioni commerciali". Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione di persone fisiche o giuridiche, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 3419/2005, è tenuta ad iscriversi nel registro generale delle imprese.

Nel sito web del registro si possono trovare le informazioni pubblicate dai seguenti tipi di imprese:

- a. le persone fisiche che esercitano un commercio e che hanno il proprio domicilio o uno stabilimento professionale o che commerciano con uno stabilimento principale o secondario in Grecia;
- b. le associazioni di persone che esercitano un'attività commerciale con uno stabilimento principale o secondario in Grecia e qualsiasi società commerciale, a condizione che sia stata costituita in base alla normativa greca, cioè una società in nome collettivo o in accomandita (semplice o per azioni), una cooperativa (comprese le cooperative o le cooperative di credito) e società per azioni o a responsabilità limitata, nonché le persone fisiche o giuridiche che hanno l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 39 del decreto presidenziale 27.11/14.12.1926;
- c. le associazioni d'interesse economico, di cui al regolamento (CEE) 2137/1985 del Consiglio (GU L 199, corrigendum L 247) e che hanno la sede in Grecia;
- d. le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio (GU L 294) che hanno sede legale in Grecia;
- e. le società cooperative europee, come previsto dal regolamento (CE) 1435/2003 (GU L 207) che hanno sede legale in Grecia;
- f. i soggetti di cui alle precedenti lettere e che hanno il loro stabilimento principale o la loro sede legale in Grecia devono registrare anche le filiali che hanno nel paese;
- g. le società straniere di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE (GU L 65), modificata dall'articolo 1 della direttiva 2003/58/CE (GU L 221) con sede legale in uno Stato membro UE devono registrare tutte le filiali o agenzie che possiedono in Grecia;
- h. le società straniere con sede in un paese terzo e la cui forma giuridica è analoga a quella delle società straniere di cui alla lettera g) devono registrare tutte le filiali o le agenzie che hanno in Grecia;
- i. altre persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone che hanno il loro stabilimento principale o la loro sede all'estero e che non rientrano nelle lettere g) o h) devono registrare le loro filiali o agenzie mediante le quali commerciano in Grecia;
- j. i consorzi;
- k. le società di diritto civile ai sensi dell'articolo 784 del codice civile e
- l. le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che esercitano o hanno l'intenzione di esercitare un'attività economica o professionale senza tuttavia essersi registrate come commercianti per tale attività.

**Quali documenti e informazioni sono registrati nel registro delle imprese greco?**

Nella scheda di ogni soggetto sono registrate le seguenti informazioni:

- a. il numero GEMI della società, della filiale o dell'agenzia;
- b. il servizio o l'ufficio del GEMI che ha iscritto o che ha effettuato una ulteriore registrazione nonché nome e cognome del relativo responsabile;
- c. il numero di fascicolo attribuito alla domanda d'iscrizione e al codice di registrazione;
- d. i riferimenti della decisione delle autorità o dei servizi competenti che rilasciano un'autorizzazione ad esercitare il mestiere o la professione o un'autorizzazione allo stabilimento e alla gestione di un'impresa o di una filiale qualora tale autorizzazione sia una condizione preventiva alla creazione di una società o di un avvio di attività in base alla normativa in vigore;
- e. le decisioni giudiziarie di dichiarazione di fallimento o di concordato o altre procedure concorsuali per soddisfare le pretese dei creditori. La registrazione include anche cognome e nome, cognome e nome dei genitori, numero di carta d'identità o del passaporto, luogo e data di nascita, nazionalità e domicilio dei liquidatori, degli amministratori giudiziari, dei commissari e di altri operatori partecipanti alla procedura;
- f. i riferimenti delle decisioni giudiziarie di chiusura, sospensione o revoca delle situazioni di cui al trattino precedente;
- g. le informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa sulle procedure concorsuali;
- h. informazioni dettagliate sulle domande pendenti di fallimento o di concordato o qualsiasi procedura concorsuale intesa a soddisfare i creditori;
- i. il numero delle filiali o delle agenzie del soggetto sul territorio nazionale, nonché l'indirizzo e il numero di registrazione GEMI per ciascuna di esse;
- j. numero, indirizzo e coordinate delle filiali o delle agenzie all'estero.

**I. Per le società di capitali con sede legale in Grecia occorre registrare e pubblicare anche le seguenti informazioni:**

- a) l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) le modifiche allo strumento di costituzione o allo statuto, che includono la proroga della durata della società e qualsiasi modifica successiva dell'atto costitutivo o dello statuto, con il testo integrale dell'atto o dello statuto modificato nella sua redazione aggiornata;
- c) la nomina, la cessazione delle funzioni e l'identità delle persone sia in quanto costituiscono l'organo previsto dalla legge sia poiché sono membri di tale organo:
  - aa) hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi (nel caso in cui si tratti di diverse persone dev'essere specificato se queste persone possono rappresentare la società singolarmente oppure devono farlo congiuntamente);
  - bb) rappresentano la società dinanzi a un giudice;
  - cc) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;
- d) almeno annualmente, l'importo del capitale sottoscritto, nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto menzionino un capitale autorizzato, a meno che un aumento del capitale sottoscritto non comporti una modifica dello statuto;

- e) i documenti contabili di ciascun esercizio, la cui pubblicazione è obbligatoria conformemente alle direttive del Consiglio 78/660/CEE (GU L 222 del 14.8.1978), 83/349/CEE (GU L 193 del 18.7.1983), 86/635/CEE (GU L 372 del 31.12.1986) e 91/674/CEE (GU L 374 del 31.12.1991);
- f) qualsiasi modifica della sede legale;
- g) lo scioglimento della società;
- h) la decisione giudiziaria con la quale si dichiara la nullità degli atti di costituzione della società;
- i) la nomina e l'identità dei liquidatori;
- j) la chiusura della liquidazione e la radiazione dal registro.

**II. Le seguenti informazioni sono registrate e pubblicate in relazione alle società straniere di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE (GU L 65), modificata dall'articolo 1 della direttiva 2003/58/CE (GU L 221) che hanno la sede legale in uno Stato membro dell'UE:**

- a) l'indirizzo postale o altro indirizzo della filiale;
- b) l'indicazione dell'area di operatività della filiale;
- c) il registro dello Stato membro presso il quale è aperto un fascicolo per la società, con menzione del numero di registrazione di quest'ultima;
- d) la denominazione e la forma della società, nonché la denominazione della filiale nel caso in cui non corrisponda a quella della società;
- e) la nomina, la cessazione delle funzioni e l'identità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società nei confronti dei terzi e in un procedimento giudiziario:
  - aa) nella misura in cui la legge li considera organi d'amministrazione della società o come membro di tale organo, in conformità con la pubblicità relativa alla società in base all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE (GU L 258/1.10.2009);
  - bb) in qualità di rappresentanti della società per l'attività della filiale, con l'indicazione della proroga dei loro poteri;
- f) lo scioglimento della società, la nomina, l'identità e i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, la menzione che ne viene fatta nel registro di uno Stato membro, la procedura di fallimento, di concordato o qualsiasi altra procedura analoga di cui la società è stata oggetto;
- g) i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati in base al diritto dello Stato membro a cui appartiene, in conformità con le direttive 78/660/CEE (GU L 222 del 14.8.1978), 83/349/CEE (GU L 193 del 18.7.1983) e 84/253/CEE (GU L 126/20 del 12.5.1984);
- h) la chiusura della filiale.

**Come ottenere informazioni dal registro delle imprese greco?**

È possibile cercare qualsiasi informazione commerciale pubblica sul sito web del [registro generale delle imprese](#) utilizzando solo una delle seguenti informazioni relative alla società:

- il numero di codice fiscale (A.F.M. - abbreviazione greca) o
- il numero del registro generale delle imprese (Γ.Ε.ΜΙ.) o
- il nome o
- l'acronimo.

**L'accesso al registro delle imprese greco è gratuito?**

Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla scheda di una società nel [registro generale delle imprese](#). Chiunque può caricare sul proprio dispositivo elettronico, stampare e in generale riprodurre qualsiasi atto, informazione o annuncio pubblicato sul sito web del registro per la consultazione pubblica, sia attraverso quest'ultimo, sia attraverso i funzionari incaricati di rendere tale servizio. Nel caso in cui qualcuno intenda ottenere certificati (autentici) o copie delle informazioni e atti registrati nella scheda della società che figura nel registro generale delle imprese può iscriversi gratuitamente al [servizio delle relazioni con l'esterno del registro generale delle imprese](#).

Per ottenere certificati ufficiali o copie di documenti e dati, occorre corrispondere l'importo per i diritti attraverso l'applicazione elettronica pertinente. La consegna dei certificati o delle copie degli atti o delle informazioni richieste viene effettuata secondo due modalità: digitalmente attraverso l'applicazione delle relazioni con l'esterno del registro o per posta all'indirizzo del destinatario in qualunque parte del mondo.

**Come si controlla l'autenticità dei certificati ufficiali o delle copie rilasciate dal registro delle imprese in Grecia?**

Il controllo di autenticità dei certificati o delle copie ufficiali viene effettuato per mezzo del [registro generale delle imprese in Grecia](#).

Se la persona interessata indica il numero di riferimento del certificato o della copia, il numero di registro della società e il dipartimento del registro che ha rilasciato il documento, si otterrà il documento richiesto.

**In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?**

I documenti registrati nelle schede delle società sono affidabili in quanto il registro è l'unica piattaforma di pubblicità delle imprese e costituisce il "bollettino nazionale per la pubblicità di informazioni commerciali" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE. Il registro generale delle imprese è collegato con i registri degli altri Stati membri interessati (registri nazionali) attraverso una serie di strumenti tecnologici informatici ("piattaforma centrale europea") nell'ambito del sistema d'interconnessione dei registri, conformemente alla direttiva 2012/17/UE. La registrazione degli atti e delle informazioni nel registro generale delle imprese interviene dopo un controllo effettuato dai servizi del registro generale delle imprese che riguarda la legittimità, l'esattezza, la chiarezza, l'eshaustività e il pagamento di qualsiasi diritto previsto dalla normativa in vigore. Qualora da tale verifica non risultino ostacoli alla registrazione, il servizio responsabile del registro generale delle imprese registrerà le informazioni pertinenti per le imprese nel registro. Qualora la domanda, i documenti presentati e gli altri documenti giustificativi non soddisfino le condizioni di legge e non siano esatti e completi, il servizio competente del registro generale delle imprese invita l'interessato per iscritto o via e-mail o a fax ad apportare le precisazioni, le correzioni o i complementi d'informazione e a fornire documenti giustificativi e i documenti d'accompagnamento entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dal ricevimento dell'invito ad adempiere in tal senso. Tale termine può essere prorogato di un mese al massimo qualora le circostanze e il tipo di dati registrati lo richiedano. La concessione di tale termine proroga tutti i termini legali di registrazione dei dati nel suddetto registro. Qualora il termine di cinque giorni o il termine prorogato scadano senza che vi sia alcuna risposta o se le informazioni presentate non sono considerate conformi ai requisiti di legge o non sono esatte e complete, la domanda di registrazione sarà respinta con decisione motivata e i diritti di iscrizione saranno rimborsati. Per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e le società per azioni, le cooperative di diritto civile, i gruppi europei di interesse economico di cui al regolamento 2137/1985/CEE (GU L 199, corrigendum L 247) con sede in Grecia, le società europee di cui al regolamento 2157/2001/CE (GU L 294) con sede in Grecia, le società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003/CE (GU L 207) con sede in Grecia e le società di diritto civile di cui all'articolo 784 del codice civile, la registrazione di fatti, dichiarazioni, documenti e altre informazioni nel registro elettronico generale delle imprese produrrà i seguenti effetti:

- a. l'acquisizione da parte delle persone giuridiche in corso di costituzione di cui al primo comma, della personalità giuridica;
- b. la conversione, con riserva delle disposizioni speciali della normativa in vigore che regolano la conversione o la trasformazione delle società a responsabilità limitata in società per azioni, in società a capitali privati, in cooperative, in associazioni europee d'interesse economico, in società europee e in società cooperative europee.
- c. la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto dell'impresa;
- d. la fusione o la divisione, con la sola iscrizione e prima della radiazione della società assorbita o divisa;
- e. lo scioglimento dopo la decisione degli azionisti o l'emissione di un atto amministrativo a tal proposito;

f. la ripresa dell'attività;

Infine, conformemente alla disposizione esplicita di cui al paragrafo 4 della legge n. 3419/2005, le pertinenti registrazioni nel registro delle imprese si presumono essere legittime e corrette.

**Esistono informazioni specifiche relativamente al registro generale delle imprese greco di cui si dovrebbe essere a conoscenza?**

Il sito web del registro generale delle imprese (G.E.MI.) funge da "bollettino nazionale per la pubblicità di informazioni commerciali" in formato elettronico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE, del 16 settembre 2009 (GU L 258). Esso rende pubblico il registro generale delle denominazioni commerciali, la scheda e qualsiasi altra informazione necessaria per l'uso pubblico del registro generale delle imprese. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di accedere gratuitamente al registro. Chiunque può caricare sul proprio dispositivo elettronico, stampare e in generale riprodurre qualsiasi atto, dato o annuncio pubblicato sul sito web del G.E.MI. per la consultazione pubblica, sia attraverso il servizio apposito del registro, sia attraverso i funzionari incaricati di rendere tale servizio.

Nell'ambito del sistema d'interconnessione dei registri, il registro generale delle imprese a) comunica via e-mail con gli altri registri nazionali e aa) riceve informazioni relative ai dati registrati in un altro registro nazionale e che riguardano società che hanno la sede in uno Stato membro dell'UE e le loro filiali stabilite in un diverso Stato membro e bb) fornisce informazioni sui dati di cui all'articolo 6, commi 2a e 2b, della legge n. 3419/2005 su società che hanno la loro sede legale o filiali in Grecia, conformemente a quanto previsto alla lettera g) del primo comma della medesima legge e b) risponde ai quesiti posti da utenti allo sportello unico europea di accesso elettronico al sistema d'interconnessione dei registri ("il portale"), riguardante le informazioni di cui alla lettera a), paragrafo bb).

Il dipartimento Imprese e registro della direzione generale Mercati (segretariato generale per il Commercio e la tutela dei consumatori, ministero dell'Economia, dello sviluppo e del turismo) è competente a rispondere a quesiti trasmessi tramite il portale elettronico europeo, per quanto riguarda gli atti e le informazioni di cui all'articolo 6, commi 2a e 2b, della legge n. 3419/2005, per quanto riguarda le società le cui azioni sono quotate alla borsa di Atene, le banche e le filiali bancarie degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi, le compagnie d'assicurazione a responsabilità limitata e le relative filiali negli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi, i fondi di investimento pubblici a responsabilità limitata, le società di gestione di fondi comuni di investimento a responsabilità limitata, le società di gestione di fondi comuni di investimento a responsabilità limitata per beni immobili, i fondi di investimento a responsabilità limitata e le società di gestione e liquidazione degli attivi e dei passivi a responsabilità limitata, le società di investimento a responsabilità limitata e le società pubbliche sportive a responsabilità limitata (calcio e basket).

Inoltre, ciascuna camera di commercio dispone di un servizio del G.E.MI. competente, tra l'altro, a rispondere a quesiti trasmessi tramite piattaforma elettronica e che riguardano gli atti e le informazioni di cui all'articolo 6 commi 2a e 2b della legge n. 3419/2005 e tutte le forme giuridiche di società eccetto quelle che sono state precisamente citate.

**Osservazioni:** le informazioni succitate sono sintetiche e mirano a consentire agli interessati di informarsi in modo generale sulla connessione del registro greco, cioè del registro generale delle imprese (G.E.MI.), agli altri registri nazionali degli Stati membri. Informazioni più dettagliate sul quadro giuridico sono disponibili sul sito web del [registro generale delle imprese](#) (G.E.MI.).

**Link correlati**

[Pubblicità online del registro delle imprese generale](#)

[Iscrizione dei cittadini ai servizi online del registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

[Iscrizione delle imprese al registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

[Controllo dell'autenticità dei certificati e delle copie emesse dal registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

[Legislazione del registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.